



Coordinamento della
Conciliazione Forense

PARERE SULL'APPLICABILITA' DELLA NORMATIVA SULL'ANTIRICICLAGGIO

ALLA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE

A seguito di recenti controlli operati dalla Guardia di Finanza presso gli studi dei mediatori civili e commerciali e presso gli Organismi di Mediazione, è emersa una divergenza interpretativa circa la portata degli obblighi che la normativa antiriciclaggio — e segnatamente il d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 — imporrebbe agli operatori del settore.

In particolare, la Guardia di Finanza ha ritenuto applicabile all'attività di mediazione l'intero statuto degli obblighi previsti dal d.lgs. n. 231/2007, ivi compresi quelli di **adeguata verifica della clientela** (Capo I, Titolo II) e di **conservazione** dei documenti (Capo II, Titolo II), oltre agli obblighi di **segnalazione di operazioni sospette** (Capo III, Titolo II).

Il presente parere è redatto al fine di chiarire i termini giuridici della questione, di confutare l'interpretazione estensiva adottata dagli organi verificatori e di esporre le ragioni per cui, alla luce del dato normativo, della struttura funzionale dell'istituto e della giurisprudenza disponibile, gli operatori della mediazione civile e commerciale sono soggetti **in via principale ai soli obblighi di segnalazione**, e non anche agli obblighi generalizzati di adeguata verifica e conservazione.

La problematica è se sia giuridicamente fondato sostenere che:

1. l'art. 22 d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, nel modificare il d.lgs. n. 231/2007 e nell'inserire la mediazione tra le attività rilevanti ai fini antiriciclaggio, abbia limitato tale rilevanza ai **soli obblighi di segnalazione di operazioni sospette**, con esclusione degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione;
2. la struttura dell'attività di mediazione civile e commerciale sia, in ogni caso, **incompatibile con l'applicazione automatica e indistinta dell'intero apparato** degli obblighi previsti per soggetti che intervengono stabilmente in operazioni patrimoniali o finanziarie;
3. i controlli della Guardia di Finanza, nella misura in cui abbiano contestato la violazione degli obblighi di adeguata verifica e conservazione in relazione a procedure di mediazione prive di accordo e di qualsiasi flusso patrimoniale, siano **privi di adeguato fondamento normativo**.

Nella sua formulazione originaria, il d.lgs. n. 231/2007 individuava i soggetti obbligati all'art. 3 (poi art. 10) senza includere gli operatori della mediazione civile e commerciale. Tale esclusione era coerente con il fatto che la mediazione, come istituto organico, è stata disciplinata solo con il d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28.

Agrigento - Alessandria - Ancona - Aosta - Arezzo - Ascoli Piceno - Avezzano - Barcellona Pozzo di Gotto - Bari - Belluno - Benevento - Bergamo - Biella - Bologna - Bolzano - Brescia - Brindisi - Busto Arsizio - Caltanissetta - Cassino - Catania - Catanzaro - Chieti - Como - Cosenza - Cremona - Cuneo - Fermo - Firenze - Foggia - Forlì - Cesena - Genova - Grosseto - Imperia - Ivrea - L'Aquila - Lendinara - La Spezia - Latina - Lecce - Lecco - Livorno - Lodi - Lucca - Macerata - Mantova - Massa Carrara - Matera - Messina - Milano - Modena - Monza - Novara - Nuoro - Oristano - Padova - Palermo - Parma - Pavia - Perugia - Pesaro - Pescara - Piacenza - Pisa - Pistoia - Pordenone - Potenza - Prato - Ragusa - Reggio Emilia - Rimini - Roma - Ravenna - Rovereto - S. Maria Capua Vetere - Sassari - Sciacca - Siena - Siracusa - Spoleto - Sulmona - Teramo - Tivoli - Torino - Trani - Trento - Treviso - Urbino - Varese - Vasto - Velletri - Venezia - Verbania - Vercelli - Verona - Vicenza

Sede legale

Presso Fondazione Forense - Via Freguglia n. 1 - 20122 Milano

www.conciliazioneforense.it - email: info@conciliazioneforense.it - pec: conciliazioneforense@pec.it - C.F./P.I.: 94122980546



Coordinamento della
Conciliazione Forense

1. L'art. 22 d.lgs. n. 28/2010: norma speciale e primaria

L'art. 22 d.lgs. n. 28/2010, nella sua rubrica, è intitolato:

"Obblighi di segnalazione per la prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo"

e dispone:

«All'articolo 10, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente: "5-bis) mediazione, ai sensi dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69"».

Questa disposizione presenta le seguenti caratteristiche fondamentali:

- è norma **primaria**;
- è collocata non nel corpo della disciplina generale antiriciclaggio, bensì nella **normativa speciale** che disciplina la mediazione civile e commerciale;
- reca una rubrica che individua espressamente e in modo esclusivo gli **"obblighi di segnalazione"**;
- non è stata modificata né dal d.lgs. n. 90/2017 né dalla c.d. riforma Cartabia (d.lgs. n. 149/2022), ed è pertanto **tutt'ora vigente** nella sua formulazione originaria.

2. La struttura della mediazione

Il d.lgs. n. 28/2010 configura la mediazione come procedimento di facilitazione del dialogo tra le parti, caratterizzato da:

- **terzietà e imparzialità** del mediatore, il quale non può assumere diritti o obblighi connessi agli affari trattati, né percepire compensi direttamente dalle parti;
- **obbligo di riservatezza** gravante su tutti i partecipanti rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento;
- **inutilizzabilità processuale** delle dichiarazioni rese in mediazione e **esonero testimoniale** del mediatore;
- assenza, nella generalità dei casi, di qualsiasi gestione di denaro o di trasferimento patrimoniale tra le parti ad opera del mediatore.

3. La specialità dell'art. 22 d.lgs. n. 28/2010 e la limitazione ai soli obblighi di segnalazione

Il primo e più immediato argomento a sostegno della tesi qui patrocinata è di ordine **letterale e sistematico**.

Agrigento - Alessandria - Ancona - Aosta - Arezzo - Ascoli Piceno - Avezzano - Barcellona Pozzo di Gotto - Bari - Belluno - Benevento - Bergamo - Biella - Bologna - Bolzano - Brescia - Brindisi - Busto Arsizio - Callaghirone - Caltanissetta - Cassino - Celenia - Catanzaro - Chieti - Como - Cosenza - Cremona - Cuneo - Fermo - Firenze - Foggia - Forlì - Cesena - Genova - Grosseto - Imperia - Ivrea - L'Aquila - Lendano - La Spezia - Latina - Lecce - Lecco - Livorno - Lodi - Lucca - Macerata - Mantova - Massa Carrara - Matera - Messina - Milano - Modena - Monza - Novara - Nuoro - Oristano - Padova - Palermo - Parma - Pavia - Perugia - Pesaro - Pescara - Piacenza - Pisa - Pistoia - Pordenone - Potenza - Prato - Ragusa - Reggio Emilia - Rimini - Roma - Ravenna - Rovereto - S. Maria Capua Vetere - Sassari - Salsola - Siena - Siracusa - Spoleto - Sulmona - Teramo - Tivoli - Torino - Trani - Trento - Treviso - Urbino - Varese - Vercelli - Velletri - Venezia - Verbania - Vercelli - Verona - Vicenza

Sede legale

Presso Fondazione Forense - Via Freguglia n. 1 - 20122 Milano

www.conciliazioneforense.it - email: info@conciliazioneforense.it - pec: conciliazioneforense@pec.it - C.F./P.I.: 94122980546



Coordinamento della
Conciliazione Forense

L'art. 22 d.lgs. n. 28/2010 è norma speciale, posteriore e di pari rango rispetto alla disciplina generale del d.lgs. n. 231/2007. Ai sensi del principio *lex specialis derogat generali* e del criterio cronologico, essa regola in modo autonomo e specifico la posizione degli operatori della mediazione rispetto alla normativa antiriciclaggio.

La rubrica della disposizione è chiara ed inequivocabile nel riferimento ai soli "**obblighi di segnalazione**": essa non richiama i Capi I e II del Titolo II del d.lgs. n. 231/2007, ma individua nel Capo III — e segnatamente negli artt. 35-41 — il perimetro degli adempimenti richiesti agli operatori del settore.

Da ciò consegue che il Legislatore del 2010, nel prendere in considerazione la mediazione, **non ha inteso trasporre in blocco l'intero apparato degli obblighi** previsti per intermediari finanziari, notai o professionisti stabilmente inseriti in flussi finanziari, ma ha introdotto un regime calibrato e limitato alla segnalazione di operazioni sospette.

Questa lettura non è inficiata dall'obiezione secondo cui il sistema antiriciclaggio costituirebbe un apparato unitario nel quale tutti gli obblighi sarebbero tra loro funzionalmente connessi: tale unitarietà vale per le categorie di soggetti destinatari dell'intera disciplina, ma non esclude che il legislatore possa — come ha fatto con l'art. 22 — prevedere un'applicazione settoriale e limitata per specifiche categorie di operatori.

Un ulteriore argomento contrario all'estensione automatica e indistinta degli obblighi antiriciclaggio a tutte le procedure di mediazione è dato dalla peculiare natura della **mediazione obbligatoria**, che il legislatore ha configurato come **condizione di procedibilità** della domanda giudiziale in determinate materie. L'art. 5 d.lgs. n. 28/2010 stabilisce infatti che, quando la mediazione è condizione di procedibilità, tale condizione si considera avverata già se il **primo incontro** dinanzi al mediatore si conclude senza accordo. Ciò dimostra che, in una quota relevantissima di procedimenti, la mediazione opera non come sede di strutturazione di un'operazione patrimoniale, bensì come passaggio preliminare imposto dall'ordinamento per consentire l'accesso alla giurisdizione. La Corte costituzionale ha del resto evidenziato che la mediazione costituisce una misura di ADR con finalità deflattiva, caratterizzata dal ruolo centrale di un **terzo imparziale**, e quindi con una funzione processuale specifica e distinta. In tale quadro, pretendere l'assolvimento pieno e preventivo degli obblighi di adeguata verifica e conservazione anche nelle mediazioni obbligatorie che si esauriscono al primo incontro, senza accordo e senza alcun trasferimento patrimoniale, finirebbe per gravare irragionevolmente un istituto che il legislatore ha costruito anzitutto come filtro di procedibilità dell'azione civile, alterandone la funzione propria. Anche sotto questo profilo, pertanto, risulta più coerente una lettura restrittiva dell'art. 22 d.lgs. n. 28/2010, nel senso di ritenere operante il presidio antiriciclaggio solo quando, nel concreto svolgimento del procedimento, emerga una effettiva **operazione** patrimonialmente rilevante e sospetta.

Agri-mento - Alessandria - Ancona - Aosta - Arezzo - Ascoli Piceno - Avezzano - Barcellona Pozzo di Gotto - Bari - Belluno - Benevento - Bergamo - Biella - Bologna - Bolzano - Brescia - Brindisi - Busto Arsizio - Callagiri-ono - Callianissetta - Cassino - Catania - Catanzaro - Chieti - Como - Cosenza - Cremona - Cuneo - Fermo - Firenze - Foggia - Forlì - Cesena - Genova - Grosseto - Imperia - Ivrea - L'Aquila - Lanciano - La Spezia - Latina - Lecce - Lecco - Livorno - Lodi - Lucca - Macerata - Mantova - Massa Carrara - Matera - Messina - Milano - Modena - Monza - Novara - Nuoro - Oristano - Padova - Palermo - Parma - Pavia - Perugia - Pesaro - Pescara - Piacenza - Pisa - Pistoia - Pordenone - Potenza - Prato - Ragusa - Reggio Emilia - Rimini - Roma - Ravenna - Rovereto - S. Maria Capua Vetere - Sassari - Sclafica - Siena - Siracusa - Spoleto - Sulmona - Teramo - Tivoli - Torino - Trani - Trento - Treviso - Urbino - Varese - Vasto - Velletri - Venezia - Verbania - Vercelli - Verona - Vicenza

Sede legale

Presso Fondazione Forense - Via Freguglia n. 1 - 20122 Milano

www.conciliazioneforense.it - email: info@conciliazioneforense.it - pec: conciliazioneforense@pec.it - C.F./P.I.: 94122980546



4. La nozione di "operazione" come presupposto strutturale di ogni obbligo antiriciclaggio

Il secondo argomento, di natura sistematica e di particolare solidità, concerne il **presupposto oggettivo** di tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. n. 231/2007. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito in modo costante che, affinché sorga l'obbligo di segnalazione, è necessario che vi sia una **operazione** suscettibile di valutazione in chiave di anomalia, vale a dire un fenomeno patrimoniale o finanziario concretamente apprezzabile. In particolare, la Cassazione ha affermato che, in difetto di passaggio di denaro o di profitto illecito suscettibili di riciclaggio, **difetta in radice il requisito basilare dell'obbligo di segnalazione**. Ancora più esplicitamente, la giurisprudenza ha precisato che:

«è necessario che i soggetti onerati astrattamente dall'obbligo di segnalazione sappiano, sospettino o abbiano motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo».

Analogamente, il Tribunale di Roma ha statuito che:

«In tanto l'operazione può integrare un atto di riciclaggio, e va perciò segnalata ove se ne ravvisi il sospetto, in quanto sia stata preceduta da un'attività criminosa, dunque di rilevanza penale, dalla quale sia conseguita la disponibilità del bene o del diritto cui l'operazione è riferita».

Orbene, nella mediazione civile e commerciale, come strutturata dal d.lgs. n. 28/2010:

- il mediatore **non gestisce denaro** delle parti;
- il mediatore **non esegue né movimenta** flussi patrimoniali;
- il mediatore **non è parte** dell'eventuale accordo conciliativo;
- l'unico esborso certo è il pagamento dei **diritti o delle indennità di mediazione** all'organismo, che costituisce corrispettivo del servizio e non coincide con l'operazione economica oggetto della controversia;
- nella **grande maggioranza dei casi** il procedimento si conclude senza accordo, e dunque senza che emerga alcuna operazione patrimoniale concretamente apprezzabile.

Ne deriva che, nei procedimenti conclusi senza accordo — che costituiscono la quota largamente prevalente dell'attività di mediazione — **manca in radice il presupposto oggettivo** che giustificerebbe l'applicazione degli obblighi antiriciclaggio in qualsiasi loro forma.

Solo nell'ipotesi in cui il procedimento sfoci in un **accordo di mediazione con contenuto patrimonialmente rilevante** può porsi il problema di valutare se, dalle caratteristiche dell'operazione sottostante, emergano profili di anomalia tali da far sorgere l'obbligo di segnalazione.



5. Incompatibilità funzionale degli obblighi di adeguata verifica con la struttura dell'istituto

Anche a voler prescindere dalla tesi più netta fondata sull'art. 22, l'applicazione generalizzata degli obblighi di adeguata verifica della clientela a tutti i procedimenti di mediazione, a prescindere dall'esito degli stessi, risulta **funzionalmente incompatibile** con la struttura dell'istituto per le seguenti ragioni:

a) **La riservatezza strutturale.** L'art. 9 d.lgs. n. 28/2010 impone un rigoroso obbligo di riservatezza a tutti i partecipanti al procedimento, inclusi il mediatore e il personale dell'organismo, rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite. Tale presidio, voluto espressamente dal legislatore, è incompatibile con un'attività istruttoria penetrante e generalizzata sui profili patrimoniali delle parti, quale quella richiesta dall'adeguata verifica.

b) **Il principio di proporzionalità.** La Corte d'Appello di Bologna ha confermato che le misure di adeguata verifica devono essere proporzionate al rischio «in relazione al tipo di cliente, al rapporto continuativo, alla prestazione professionale, al prodotto o alla transazione», tenendo conto «della peculiarità dell'attività, delle dimensioni e della complessità proprie dei soggetti obbligati». La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha parimenti ribadito che i soggetti obbligati devono calibrare la portata delle misure di adeguata verifica in funzione del rischio Cit. 28. Applicando tali principi alla mediazione, l'imposizione sistematica e indifferenziata degli obblighi di adeguata verifica su **ogni singola procedura**, anche in assenza di qualsiasi trasferimento patrimoniale, viola manifestamente il principio di proporzionalità.

c) **L'assenza della condizione cognitiva necessaria.** La segnalazione presuppone che il soggetto obbligato disponga di un patrimonio conoscitivo adeguato per formarsi un giudizio di sospettosità. Il mediatore, che non gestisce denaro, non partecipa all'esecuzione dell'eventuale accordo e non ha accesso ai flussi bancari delle parti, **non è nella posizione strutturale** per svolgere quella valutazione che la normativa antiriciclaggio richiede ai soggetti obbligati. Le fattispecie sanzionate dalla giurisprudenza disponibile riguardano invariabilmente soggetti — notai, direttori di filiali bancarie, commercialisti — che si trovavano **dentro** l'operazione patrimoniale o che avevano piena visibilità sui flussi finanziari.

6. Isolabilità funzionale dell'obbligo di segnalazione

La tesi qui sostenuta non equivale a negare in assoluto ogni rilevanza antiriciclaggio della mediazione. Al contrario, essa sostiene che la segnalazione sia l'unico presidio **strutturalmente compatibile** con la natura dell'istituto, da attivarsi nei soli casi in cui, nel concreto sviluppo del procedimento — tipicamente attraverso il contenuto di un accordo conciliativo — emergano elementi tali da far ragionevolmente ritenere che si stia tentando di occultare denaro o utilità di provenienza illecita.



Coordinamento della
Conciliazione Forense

In questi casi, e solo in questi casi, sorge l'obbligo di segnalazione previsto dagli artt. 35-41 del d.lgs. n. 231/2007: un obbligo eventuale, collegato alla concreta emersione di un'operazione anomala, non un obbligo preventivo e generalizzato gravante su ogni procedura indipendentemente dal suo esito.

7. Il precedente giurisprudenziale relativo agli Avvocati

A ulteriore conferma della non sovrapposibilità della mediazione al modello ordinario delle prestazioni integralmente assoggettate alla disciplina AML, si richiama la Corte d'Appello di Roma, sentenza n. 6722 del 25 ottobre 2024, la quale ha espressamente statuito che le Regole tecniche del Consiglio Nazionale Forense — adottate in attuazione dell'art. 11, comma 2, d.lgs. n. 231/2007 — escludono dagli obblighi antiriciclaggio:

« l'attività di assistenza, difesa e rappresentanza del cliente in giudizio avanti a qualsivoglia Autorità Giudiziaria o Arbitrale, ivi incluse la mediazione D. Lgs. 4 marzo 2010, no. 28 e la negoziazione assistita ex D.L. 12 settembre 2014, no. 132, e ogni attività a queste prodromica o conseguente, ivi comprese conciliazioni e transazioni».

Questo precedente, pur riferito specificamente agli avvocati, è significativo perché conferma — in sede giurisprudenziale — che la mediazione è stata percepita come attività **strutturalmente distinta** dalle prestazioni professionali ordinariamente assoggettate all'intera disciplina AML. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha del resto riconosciuto la necessità di esonerare gli avvocati dagli obblighi di informazione e collaborazione quando operano nell'ambito della difesa o della rappresentanza in giudizio, riconoscendo così la specificità delle attività connesse alla tutela giurisdizionale dei diritti.

Alla luce delle considerazioni svolte, si formulano le seguenti conclusioni.

In primo luogo, la tesi secondo cui l'art. 22 d.lgs. n. 28/2010 abbia limitato gli obblighi degli operatori della mediazione civile e commerciale ai soli **obblighi di segnalazione di operazioni sospette** è giuridicamente sostenibile e trova fondamento:

- nel dato letterale della rubrica dell'art. 22, che richiama espressamente i soli "obblighi di segnalazione";
- nel principio di specialità della norma, collocata nella disciplina specifica della mediazione e non modificata dalle successive riforme della normativa antiriciclaggio.
- nella logica sistemica per cui il legislatore del 2010 ha introdotto un regime calibrato sulle caratteristiche dell'istituto, non una mera trasposizione del modello generale.

In secondo luogo, anche a voler prescindere dall'argomento letterale, l'applicazione generalizzata e automatica degli obblighi di adeguata verifica e conservazione a tutti i procedimenti di mediazione, a prescindere dall'esito degli stessi, è **incompatibile con la struttura funzionale dell'istituto** per le seguenti ragioni convergenti:

Agrigento - Alessandria - Ancona - Aosta - Arezzo - Ascoli Piceno - Avezzano - Barcellona Pozzo di Gotto - Bari - Belluno - Benevento - Bergamo - Biella - Bologna - Bolzano - Brescia - Brindisi - Busto Arsizio - Calligaris - Callianisette - Cassino - Catania - Catanzaro - Chieti - Corno - Cosenza - Cremona - Cuneo - Fermo - Firenze - Foggia - Forlì - Cesena - Genova - Grosseto - Imperia - Ivrea - L'Aquila - Lariano - La Spezia - Latina - Lecce - Lecco - Livorno - Lodi - Lucca - Macerata - Mantova - Massa Carrara - Matera - Messina - Milano - Modena - Monza - Novara - Nuoro - Oristano - Padova - Palermo - Parma - Pavia - Perugia - Pesaro - Pescara - Piacenza - Pisa - Pistoia - Pordenone - Potenza - Prato - Ragusa - Reggio Emilia - Rimini - Roma - Ravenna - Rovereto - S. Maria Capua Vetere - Sassari - Salsola - Siena - Siracusa - Spoleto - Sulmona - Teramo - Tivoli - Torino - Trani - Trento - Treviso - Urbino - Varese - Vasto - Velletri - Venezia - Verbania - Vercelli - Verona - Vicenza

Sede legale

Presso Fondazione Forense - Via Freguglia n. 1 - 20122 Milano

www.conciliazioneforense.it - email: info@conciliazioneforense.it - pec: conciliazioneforense@pec.it - C.F./P.I.: 94122980546



Coordinamento della
Conciliazione Forense

- la mediazione non comporta, di regola, gestione di denaro né trasferimento patrimoniale da parte del mediatore;
- nella larga maggioranza dei casi non si raggiunge alcun accordo e non emerge alcuna operazione patrimoniale valutabile;
- in difetto di operazione, manca in radice il presupposto oggettivo di qualsiasi obbligo antiriciclaggio;
- l'applicazione indistinta degli obblighi viola il principio di proporzionalità;
- la riservatezza strutturale dell'istituto è incompatibile con l'attività istruttoria generalizzata richiesta dall'adeguata verifica.

In terzo luogo, ne consegue che i controlli della Guardia di Finanza, nella misura in cui abbiano contestato la violazione degli obblighi di adeguata verifica e conservazione con riferimento a procedure di mediazione prive di accordo e di qualsiasi flusso patrimoniale gestito dal mediatore, **non trovano adeguato fondamento normativo** e devono ritenersi il frutto di un'interpretazione estensiva non conforme al dato testuale dell'art. 22 d.lgs. n. 28/2010 e alla struttura funzionale dell'istituto.

In quarto luogo nelle ipotesi di **mediazione obbligatoria**, l'applicazione generalizzata degli obblighi antiriciclaggio più penetranti si porrebbe in tensione con la stessa funzione dell'istituto quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, funzione che il legislatore ha inteso soddisfatta anche con il solo svolgimento del primo incontro senza accordo Cit. 30. Tale dato conferma che la mediazione non può essere trattata, in via automatica, come sede tipica di operazioni patrimoniali rilevanti ai fini AML.

In quinto e ultimo luogo, si precisa che l'obbligo di segnalazione previsto dagli artt. 35-41 d.lgs. n. 231/2007 rimane pienamente vigente e applicabile agli operatori della mediazione, ma nella sua corretta portata: esso costituisce un **presidio eventuale**, da attivarsi quando, nel caso concreto, emerga dal contenuto di un accordo conciliativo una operazione connotata da elementi oggettivi o soggettivi di anomalia tali da far ragionevolmente ritenere la provenienza illecita delle somme o dei beni oggetto dell'accordo stesso.

Firenze/Ascoli Piceno, 17 giugno 2026

Avv. Pietro Beretta Anguissola
Componente del Comitato Esecutivo
del Coordinamento della Conciliazione Forense

Avv. Valerio Fioravanti
Presidente
del Coordinamento della Conciliazione Forense

Agripento - Alessandria - Ancona - Aosta - Arezzo - Ascoli Piceno - Avezzano - Barcellona Pozzo di Gotto - Bari - Belluno - Benevento - Bergamo - Biella - Bologna - Bolzano - Brescia - Brindisi - Busto Arsizio - Caltanissetta - Cassino - Catania - Catanzaro - Chieti - Como - Cosenza - Cremona - Cuneo - Fermo - Firenze - Foggia - Forlì - Cesena - Genova - Grosseto - Imperia - Ivrea - L'Aquila - Lanciano - La Spezia - Latina - Lecce - Lecco - Livorno - Lodi - Lucania - Macerata - Mantova - Massa Carrara - Matera - Messina - Milano - Modena - Monza - Novara - Nuoro - Oristano - Padova - Palermo - Parma - Pavia - Perugia - Pesaro - Pescara - Piacenza - Pisa - Pistoia - Pordenone - Potenza - Prato - Ragusa - Reggio Emilia - Rimini - Roma - Ravenna - Rovereto - S. Maria Capua Vetere - Sassari - Sclafica - Siena - Siracusa - Spoleto - Sulmona - Teramo - Tivoli - Torino - Trani - Trento - Treviso - Urbino - Varese - Vasto - Velletri - Venezia - Verbania - Vercelli - Verona - Viterbo

Sede legale

Presso Fondazione Forense - Via Freguglia n. 1 - 20122 Milano

www.conciliazioneforense.it - email: info@conciliazioneforense.it - pec: conciliazioneforense@pec.it - C.F./P.I.: 94122980546

